

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: ORGANIZZ. COMUNI MERCATO E AGRIC. ECOCOMPAT.

DETERMINAZIONE

N. A03125 del 13/04/2012

Proposta n. 6624 del 11/04/2012

Oggetto:

Legge n. 119/2003, D.M. 31 Luglio 2003 - Prelievo supplementare nel settore lattiero caseario. Revoca riconoscimento di primo acquirente di latte bovino alla Coop. Agr. EUROMILK.

Proponente:

Estensore	PEPPONI FRANCESCO	_____
Responsabile del procedimento	PEPPONI FRANCESCO	_____
Responsabile dell' Area	M.G. DE CAROLIS	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Legge n. 119/2003, D.M. 31 Luglio 2003 – Prelievo supplementare nel settore lattiero caseario. Revoca riconoscimento di primo acquirente di latte bovino alla Coop. Agr. EUROMILK.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale*”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il Decreto Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. A12122 del 30 dicembre 2011, concernente: “*Delega ex art. 166 del R.R. 1/2002 al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio*”;

VISTO il Reg. (CE) 1788/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Reg. (CE) 595/04 della Commissione del 30 marzo 2004, che stabilisce le modalità d’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte di vacca e dei prodotti lattiero caseari;

VISTA la legge n. 119 del 30 maggio 2003 “*Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari*”;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 31/07/2003, recante modalità di attuazione della legge n. 119/2003 ed in particolare l’art. 5, relativo al riconoscimento degli acquirenti;

VISTA la determinazione del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura n. A01590 del 05/03/2012, recante per oggetto: “*Reg. (CE) 1788/2003, Legge n. 119/2003, art. 4, comma 1 – Prelievo supplementare nel settore lattiero. Pubblicazione albo regionale primi acquirenti di latte bovino riconosciuti per la campagna lattiera 2012/2013*”, con la quale l’Amministrazione Regionale ha provveduto a dare il riconoscimento di primo acquirente alla Coop. Agr. EUROMILK, identificata dal numero di iscrizione n. 325;

CONSIDERATO che l’art. 23, par. 3, del Reg. (CE) 595/04 dispone che il riconoscimento venga ritirato qualora l’acquirente violi ripetutamente obblighi disposti dalla regolamentazione comunitaria o dalla normativa nazionale o comunque non corrisponda più ai requisiti richiesti;

CONSIDERATO che l’articolo unico comma 2 bis del D.M. 05/07/2007, pubblicato sulla G.U. n. 188 del 14/08/2007, prevede che “*...il soggetto riconosciuto non deve interrompere l’attività di primo acquirente per periodi superiori a sei mesi. Qualora i suindicati termini non sono rispettati le amministrazioni regionali provvedono alla revoca del riconoscimento...*”;

PRESO ATTO che, in fede all’art. 4 comma 3 della Legge 119/2003, l’acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro quindici giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca e fino al termine del periodo di commercializzazione in corso sono assoggettati a prelievo supplementare a carico dell’acquirente stesso;

PRESO ATTO che, in fede all’art. 4 comma 3 della Legge 119/2003, la revoca di cui sopra ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo

di commercializzazione in corso, per il quale restano fermi gli obblighi relativi agli adempimenti degli acquirenti;

PRESO ATTO che, in fede all'art. 5 comma 6 del D.M. 31 luglio 2003, l'acquirente revocato può presentare apposita istanza, non prima di sei mesi dalla decorrenza della revoca, alla Regione competente per ottenere un nuovo riconoscimento;

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 c. 6 della L. n. 119 del 30/05/2003 e dall'art. 16 c. 2 del DM 31/07/2003, a seguito di verifiche sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), l'amministrazione regionale ha accertato che l'acquirente Coop. Agr. EUROMILK ha interrotto l'attività di primo acquirente per un periodo superiore a sei mesi, contravvenendo così a quanto stabilito dall'articolo unico, comma 2 bis del D.M. 05/07/2007;

CONSIDERATO che l'amministrazione regionale ha provveduto a notificare all'acquirente di seguito riportato l'avvio del procedimento amministrativo (ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90) per la revoca del riconoscimento di primo acquirente in applicazione dell'articolo unico comma 2 bis del D.M. 05/07/2007:

N. ALBO	ACQUIRENTE	IDENTIFICATIVO FISCALE	PROTOCOLLO NOTIFICA	DATA NOTIFICA
325	Coop. Agr. EUROMILK	02409040603	24790 del 19/01/2012	24/01/2012

CONSIDERATO che a detta notifica l'acquirente, come sopra identificato, non ha dato riscontro alcuno entro i termini indicati sulla stessa e che quindi sussistono le condizioni per la revoca del riconoscimento di primo acquirente, rilasciato con determinazione n. A01590 del 05/03/2012;

RITENUTO, quindi, di dover revocare il riconoscimento di primo acquirente alla ditta sopra indicata;

DETERMINA

di revocare, per quanto in premessa richiamato, il riconoscimento di primo acquirente ai sensi dell'art. 23 par. 3 del Reg. (CE) n. 595/2004 ed articolo unico comma 2 bis del D.M. 05/07/2007 alla sotto indicata Ditta, identificata dal numero di iscrizione all'Albo Regionale degli acquirenti riconosciuti, come da determinazione del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura n. A01590 del 05/03/2012:

N. ALBO	ACQUIRENTE	IDENTIFICATIVO FISCALE
325	COOPERATIVA AGRICOLA EUROMILK	02409040603

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore Regionale Agricoltura
Dr. Roberto Ottaviani